Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

Verbale d'udienza con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

nel giudizio n. 4807/2025 r.g.

promosso da

[redacted], c.f. [redacted], con l'Avv. [redacted]

ATTORE

nei confronti di

[redacted] s.p.a. c.f. [redacted] e p. iva [redacted], con gli Avvocati Giorgio Segnana e Vincenzo Emilio Graziano

CONVENUTA

***

Oggi, 07/05/2026, davanti al giudice Clarice Di Tullio compaiono l'attore [redacted] e l'Avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] e, per parte convenuta, l'Avv. Segnana.

L'Avv. [redacted] insiste per l'accoglimento delle eccezioni di cui agli atti e quindi si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto per le ragioni evidenziate in atto di citazione. Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie.

L'Avv. Segnana si riporta agli atti e chiede la concessione della provvisoria esecuzione e che la causa vada a sentenza con condanna alle spese.

Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'avv. [redacted] discute la causa riportandosi agli atti e precisa le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art. 171 ter c.p.c.

L'avv. Segnana discute la causa riportandosi agli atti e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e in via istruttoria come da memoria n. 3.

Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza definitiva del giudizio dando lettura del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi dall'aula d'udienza.

***

Firmato Da: CLARICE DI TULLIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7096bf3f8784a82a3614872ceb24b95

Con ricorso monitorio del 31/07/2025, [redacted] s.p.a. aveva chiesto la pronuncia di ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 53.909,90 oltre interessi e spese nei confronti di [redacted], [redacted] e [redacted]

La ricorrente aveva premesso di avere stipulato un contratto di locazione finanziaria con la società [redacted] s.r.l. in data 22/03/2011 avente ad oggetto un impianto fotovoltaico e che l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla utilizzatrice era stato garantito, mediante fideiussione, dai soci ed amministratori [redacted], [redacted] e [redacted]. La società debitrice principale era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone con sentenza del 6/07/2016 ed il curatore designato aveva comunicato di volersi sciogliere dal contratto di *leasing*. [redacted] s.p.a. aveva ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito per canoni non pagati e la restituzione del bene oggetto del contratto ed il fallimento era stato dichiarato chiuso con decreto del 15/10/2024 senza che alcuna somma fosse pagata in sede di riparto. La società di *leasing* aveva riallocato il bene per il corrispettivo di euro 40.000,00 ed inoltre ricevuto il pagamento dei contributi GSE dell'importo di euro 96.197,47. Residuava perciò un credito dell'importo di euro 53.909,00, per il pagamento del quale veniva proposto il ricorso monitorio.

Il Tribunale di Treviso, con decreto n. 1756/2025 del 22/08/2025, aveva ingiunto a [redacted] e [redacted] il pagamento della somma anzidetta unitamente agli interessi ed alle spese.

[redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepito la prescrizione del diritto di credito fatto valere sia per il capitale sia per gli interessi e, in subordine, la usurarietà degli interessi pagati dalla [redacted] s.r.l., pari ad euro 53.909,90. L'attore ha chiesto "*in via preliminare, accertare e dichiarare che il credito preteso dall'odierna opposta non è dovuto perché abbondantemente prescritto essendo decorso il termine decennale; accertare e dichiarare che gli interessi pretesi dall'odierna opposta non sono dovuti perché abbondantemente prescritti ai sensi dell'art. 2948 c.c. In subordine, gradatamente, nel merito: accertare e dichiarare che gli interessi pagati dalla [redacted] srl, pari ad € 53.814,90 devono essere decurtati dalla somma pretesa dall'odierna opposta e ciò per effetto dell'usurarietà pattizia del leasing così come accertata nell'allegata perizia contabile di parte; per l'effetto, accertare e dichiarare, che l'odierna opposta non ha il diritto di pretendere il pagamento di € 53.909,90 nei confronti dell'odierno*

Firmato Da: CLARICE DI TULLIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7096bf3f8784a82a3614872ceb24b95

opponente sig. [redacted] *e ciò in virtù della declaratoria di improcedibilità di € 53.814,90 dalla somma pretesa dalla* [redacted] *spa; Condannare, sempre e comunque, la parte opposta alla rifusione delle spese e compensi di lite. Si chiede sin d'ora che venga disposta CTU contabile diretta a confermare l'usurarietà pattizia del leasing così come accertato in perizia di parte*".

Con la memoria ex art. 171 *ter* n. 1 c.p.c., l'attore ha altresì dedotto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed il "*difetto di legittimazione attiva e/o inopponibilità della pretesa creditoria per mancata prova della notifica della comunicazione di eventuale cessione del credito, ai sensi dell'art. 1264 c.c.*".

[redacted] ha diffusamente contestato le deduzioni attoree ed ha domandato il rigetto dell'opposizione.

All'udienza odierna i procuratori hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

***

L'opposizione di [redacted] non merita accoglimento.

Il titolo costitutivo della pretesa creditoria di [redacted] s.p.a. non è contestato ed è rappresentato dalla fideiussione, con la quale [redacted], unitamente a [redacted] e [redacted], ha garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla [redacted] s.r.l. con il contratto di locazione finanziaria stipulato con [redacted] s.p.a. in data 22/03/2011 (doc. n. 5 della convenuta).

Nemmeno è contestato che, alla data della sottoscrizione della fideiussione, il [redacted] fosse socio ed amministratore della società debitrice principale e che quindi egli abbia nella specie agito nell'esercizio della propria attività di impresa.

Il credito fatto valere riguarda il pagamento residuo dei canoni dovuti dalla società garantita in forza del contratto di *leasing* ed è stato quantificato dall'attrice sostanziale (senza che nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dall'opponente) al netto della somma di euro 40.000,00 ricavata dalla vendita dell'impianto fotovoltaico e della somma di euro 96.197,47 corrispostale a titolo di contributi GSE.

Rispetto al detto credito, l'attore ha eccepito:

- la prescrizione decennale del credito per capitale e quella quinquennale del credito per interessi;

Firmato Da: CLARICE DI TULLIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7096bf3f8784a82a3614872ceb24b95

- l'usurarietà degli interessi pagati dalla debitrice principale;

- il difetto della legittimazione ad agire di [redacted] s.p.a. per omessa dimostrazione di una non meglio specificata cessione del credito;

- l'improcedibilità della domanda ex art. 5 del d. lgs. n. 28/2010.

Le suddette eccezioni sono infondate.

Nell'invertire l'ordine di trattazione seguito dall'attore, si osserva quanto segue.

Il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di fideiussione non rientrano fra quelli previsti dall'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010, sicchè l'azione relativa ad una controversia che li riguardi non è soggetta alla condizione di procedibilità contemplata dalla norma.

La detta azione è stata proposta dalla stessa società che ha stipulato il contratto di *leasing* ed in favore della quale la fideiussione è stata prestata: non si comprende, quindi, la pertinenza della deduzione di difetto di legittimazione ad agire e del riferimento ad una fantomatica cessione del diritto di credito.

Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione.

È sufficiente qui osservare che, a seguito al fallimento della società [redacted] s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Pordenone con sentenza del 6/07/2016), [redacted] s.p.a., con istanza del 19/07/2016, aveva domandato l'ammissione al passivo del credito qui dedotto (doc. n. 8 e 9 della convenuta).

Il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto del 15 ottobre 2024 (doc. n. 10) ed il decreto ingiuntivo è stato notificato al [redacted] in data 1/09/2025.

La domanda di insinuazione al passivo del fallimento di [redacted] s.r.l. ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti protrattisi dalla proposizione della domanda (19/07/2016) fino alla chiusura della procedura concorsuale (15/10/2024).

E questo effetto, considerato che si verte in tema di obbligazioni solidali ex art. 1944, comma 1, c.c., si è prodotto anche nei rapporti tra la creditrice [redacted] s.p.a. ed il fideiussore e coobbligato solidale [redacted] a norma dell'art. 1310, comma 1, c.c.

Dalla chiusura del fallimento, pertanto, ha avuto inizio nei confronti dell'odierno opponente la decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale, interrotto con la proposizione del ricorso monitorio.

Firmato Da: CLARICE DI TULLIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7096bf3f8784a82a3614872ceb24b95

Queste considerazioni valgono anche per il credito per interessi, attese l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei canoni di *leasing* e degli oneri accessori e la conseguente non applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (peraltro qui dedotta in termini estremamente generici).

Infine, è infondata l'eccezione di usurarietà.

Le deduzioni dell'attore sul punto sono del tutto apodittiche e fondate sulla *relatio* ad una perizia di parte e ad una tabella ad essa allegata, che non risultano nemmeno prodotte in giudizio (né con l'atto di citazione né con le memorie istruttorie). Il credito restitutorio degli interessi asseritamente usurari non è dimostrato in alcun modo, non avendo l'attore nemmeno documentato i pagamenti a questo titolo eseguiti dalla [redacted] s.r.l.

A ciò aggiungasi che la convenuta opposta ha dedotto e documentato la conformità del tasso di *leasing* ai tassi soglia rilevanti nel periodo di stipulazione del contratto (doc. n. 20) e l'attore non ha nemmeno preso posizione in merito alle difese ed alle produzioni documentali di [redacted] s.p.a.

A fronte di ciò, è evidente il carattere esplorativo della c.t.u. chiesta dall'attore, che, conseguentemente, non può essere ammessa.

In conclusione, l'opposizione è rigettata ed il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate applicando i parametri medi quanto alle fasi di studio e introduttiva e minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Clarice Di Tullio, definitivamente pronunciando all'udienza del 7 maggio 2026 sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1756/2025 proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] s.p.a., così provvede:

rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

condanna [redacted] alla rifusione, in favore di [redacted] s.p.a., delle spese processuali che liquida in euro 9.142,00 per compenso oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Treviso, 7 maggio 2026

Firmato Da: CLARICE DI TULLIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7096bf3f8784a82a3614872ceb24b95

Il Giudice

Clarice Di Tullio

Firmato Da: CLARICE DI TULLIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7096bf3f8784a82a3614872ceb24b95